

FEDERAZIONE ESPERANTISTA ITALIANA

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

1. (*Recesso dell' associato*). La comunicazione di recesso dell' associato (stat. art. 7/a) va indirizzata al consiglio direttivo presso la sede associativa; il recesso si considera avvenuto alla data della comunicazione.

2. (*Accertamento di morosità*). Trascorsi tre mesi dall'inizio dell'anno sociale, il tesoriere della FEI, direttamente o tramite i delegati regionali, sollecita l'associato che non ha versato la quota (stat. art. 7/b), mediante comunicazione scritta. L'associato viene considerato sospeso dai diritti associativi sino all'eventuale versamento della quota. Trascorso un anno, verrà considerato decaduto.

3. (*Esclusione dell'associato*). Per riferire al consiglio nazionale sulla proposta di esclusione di un associato (stat. art. 7/c), il presidente nomina un relatore, il quale compie gli opportuni accertamenti.

Almeno trenta giorni prima della riunione, con comunicazione contenente gli elementi essenziali della contestazione, l'interessato è invitato a presentarsi davanti al consiglio. Analogamente si procede in caso di contestazione di responsabilità nei confronti di un consigliere.

4. (*Rapporti con associati e gruppi*). I gruppi locali depositano (stat. art. 9/a-e) copia del loro statuto e delle successive modificazioni presso la segreteria della FEI. Il consiglio nazionale, su segnalazione del consiglio direttivo, se rileva norme non aderenti allo Statuto della FEI invita il rappresentante del gruppo a provvedere alle necessarie modifiche, e può sospendere o negare il riconoscimento del gruppo quale federato. Il consiglio nazionale nomina un consigliere "incaricato dei rapporti coi gruppi", che cura il collegamento operativo tra gli organi centrali della federazione da un lato e i delegati regionali e/o i singoli gruppi dall'altro; questi si sostituisce ai delegati regionali in caso di assenza o inattività degli stessi.

Gli associati isolati e i gruppi si mantengono in contatto con il delegato regionale della FEI nella rispettiva regione – e/o con il consigliere nazionale incaricato per i gruppi - lo informano sulle loro iniziative e sui programmi di attività e coordinano le loro attività secondo le indicazioni ricevute.

Le quote degli associati sono inviate tempestivamente alla segreteria FEI.

I gruppi inviano la relazione sull'attività di ciascun anno entro il mese di febbraio al segretario generale.

La Gioventù Esperantista Italiana invia una relazione annuale entro il mese di febbraio al consiglio direttivo della FEI.

La delibera dell'assemblea sull'importo della quota annuale (stat. art. 8, comma 1) e quella del consiglio nazionale sulla parte di quota che i gruppi di almeno dieci associati possono trattenere (stat. art. 9/2) sono comunicate agli associati prima dell'inizio dell'anno cui le stesse si riferiscono.

5. (*Proposte di delibere di assemblea*). La richiesta di associati per convocazione dell'assemblea (stat. art.13/1) deve contenere la specifica proposta di delibera e deve essere sottoscritta anche collettivamente dai richiedenti. Ogni firma, oltre che autenticata nei modi di legge, può essere autenticata da un delegato regionale o da un membro del consiglio nazionale. Analoga forma devono avere le proposte di delibera che siano presentate senza controfirma dei revisori dei conti ai sensi dell'art.14/2 dello statuto.

6. (*Avviso di convocazione dell'assemblea*). L'avviso di convocazione dell'assemblea (stat. art. 14) è spedito a tutti gli associati mediante inserimento nella rivista o mediante circolare, in tempo utile per farlo giungere ai destinatari non meno di dieci giorni prima della data fissata. L'avviso è inoltre inviato ai gruppi e ai delegati regionali. Con l'avviso di convocazione è inviato a ciascun associato un modulo per compilazione di eventuale delega, chiaramente individuabile come proveniente dalla segreteria della FEI, con l'avvertimento che un associato non può avere più di tre deleghe (stat. art. 15/2).

Quando l'assemblea è convocata per deliberare sulla relazione morale e finanziaria e/o per elezione degli organi sociali (stat. art.15/3), all'avviso di convocazione è allegata la

scheda di votazione. In tal caso nell'avviso sono indicate le modalità e l'indirizzo ove inviare le dichiarazioni di voto per corrispondenza.

In ogni caso con l'avviso di convocazione sono inviate una relazione del consiglio nazionale sui punti all'ordine del giorno, una eventuale relazione di minoranza e una relazione del collegio dei revisori dei conti (stat. art. 13).

Gli associati presentatori di proposte (stat. art. 14/2), che intendono far pervenire a tutti gli associati le relative motivazioni, devono metterle a disposizione della segreteria della FEI in tempo e modo utili per la spedizione.

7. (*Schede di votazione*). La scheda di votazione contiene un elenco sintetico delle proposte su cui deliberare, per le quali si vota sbarrando la casella relativa al sì oppure al no, e, in caso di elezioni, i nomi dei candidati in ordine alfabetico, con corrispondenti spazi, per l'espressione del voto mediante indicazione di ciascun candidato prescelto. Sulla scheda per le elezioni è scritto il numero massimo di candidati che ciascun elettore può votare (art. 17/1).

8. (*Presentazione delle candidature al consiglio nazionale*). Gli associati, in numero non inferiore a dieci, possono presentare uno o più associati quali nuovi candidati per le elezioni al consiglio nazionale. La presentazione è effettuata mediante dichiarazione singola o collettiva sottoscritta dai presentatori; ogni firma può essere autenticata, oltre che nei modi di legge, da un delegato regionale o da un membro del consiglio nazionale. La presentazione della candidatura deve essere accompagnata da dichiarazione dell'interessato di accettazione della stessa, di possesso dei requisiti richiesti e di piena conoscenza dello statuto della FEI e del suo regolamento di attuazione. I consiglieri in carica devono dare esplicita comunicazione della propria volontà di ricandidarsi, senza la presentazione di candidatura da parte di dieci soci, entro i termini previsti per le nuove candidature.

Il consiglio direttivo della FEI verifica la regolarità formale delle candidature e comunica ai sottoscrittori eventuali rilievi e relative decisioni.

9. (*Votazioni mediante lettera – stat. art. 15/3*). L'associato votante per lettera, dopo aver espresso il voto sulla scheda pervenutagli dalla segreteria della FEI, ripiega il foglio e ne incolla i margini senza aggiungere alcuna indicazione; quindi lo spedisce in busta chiusa, annotando sull'angolo esterno della busta "dichiarazione di voto per il ... (data dell'assemblea)" con il proprio nome, cognome e luogo di residenza; quindi la spedisce indirizzandola all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione.

Ogni busta deve contenere schede provenienti da un solo elettore. Il segretario generale della FEI compila un elenco dei votanti per lettera, in base alle indicazioni esterne alle buste, quindi le consegna, insieme all'elenco, agli scrutatori appena viene aperta la votazione. Non sono valide le schede di voto pervenute dopo la chiusura della votazione in assemblea. Le schede di voto pervenute in tempo utile concorrono alla formazione del numero dei votanti.

10. (*Votazione in assemblea – stat. art. 15*). Gli scrutatori designati dall'assemblea eleggono tra di loro un presidente.

Il segretario generale della FEI consegna agli scrutatori due copie dell'elenco di tutti gli associati aventi diritto di voto. Uno degli elenchi resta a disposizione dei presenti in assemblea, l'altro viene usato per lo svolgimento delle operazioni elettorali. Gli elenchi degli aventi diritto a voto, con riferimento alla data di tre mesi anteriore a quella di inizio dell'assemblea, sono firmati in ogni foglio dal presidente e dal segretario generale della FEI.

Gli atti di delega devono essere compilati sui moduli inviati dalla segreteria della FEI ai singoli associati; in mancanza del modulo predisposto, la firma del delegante deve essere autenticata come previsto per la presentazione delle candidature. Compite le necessarie verifiche, gli scrutatori annotano le dichiarazioni di voto pervenute per corrispondenza, conservano separatamente, facendone elenco, le lettere non regolari o provenienti da persone non aventi diritto di voto e depositano le schede di voto valide in un contenitore predisposto, sigillato con le firme degli scrutatori e anche di altri partecipanti all'assemblea che eventualmente ne facciano richiesta. Le buste sono subito eliminate. Nello stesso contenitore sono depositate le schede di votazione degli associati presenti, consegnate agli stessi nel numero corrispondente ai voti di cui ciascuno dispone. Le schede consegnate in assemblea devono essere uguali a quelle spedite con l'avviso di convocazione. Terminata la votazione, gli scrutatori provvedono allo spoglio dei voti quindi uniscono all'elenco degli associati le deleghe presentate, nota delle contestazioni e delle decisioni prese e le schede votate. Per la validità dei voti valgono le norme generali sulle votazioni, e in particolare sono nulli i voti dati in numero superiore a quello consentito, i voti dai quali deriva incertezza assoluta sulla volontà del votante, i voti con i quali il votante ha palesato esplicitamente la propria identità. Gli scrutatori compilano i risultati delle operazioni in triplice copia e ne consegnano una al presidente dell'assemblea, il quale, se l'assemblea nel frattempo è terminata, provvede a darne comunicazione agli associati nel più breve tempo possibile,

un'altra al segretario generale della FEI insieme a tutti gli allegati, mentre la terza è conservata dal presidente degli scrutatori.

I risultati della votazione sono portati comunque a conoscenza degli associati mediante pubblicazione del verbale redatto dagli scrutatori, nel primo numero utile della rivista.

Gli atti possono essere consultati da ogni associato fino alla successiva assemblea.

Le votazioni su argomenti diversi da quelli indicati nel comma 3 dell'art.15 dello statuto avvengono per appello nominale o per alzata di mano; il presidente dell'assemblea accerta il risultato della votazione calcolando i voti di cui ogni votante può disporre, risultante dalla relativa attestazione. Le deleghe non valgono per votazioni su proposte non comprese nell'ordine del giorno, quale riportato nell'avviso di convocazione.

11. (*Referendum – stat. art. 13/5*). La votazione mediante referendum è deliberata dal consiglio nazionale; questo elegge tra gli associati, esclusi i propri membri, un segretario, o affiderà il compito ad un notaio, e tre scrutatori. Gli scrutatori eleggono tra di loro un presidente; essi verificano le operazioni preparatorie (elenco degli associati e schede di votazione); col segretario o notaio provvedono alla raccolta delle dichiarazioni di voto e allo scrutinio. L'avviso di votazione e le schede vengono distribuite a tutti gli associati con le modalità previste per le votazioni per lettera in caso di assemblea, sostituendo alla data dell'assemblea quella del termine fissato per la votazione. Lo stesso avviso deve indicare il recapito del segretario o del notaio al quale dovranno essere fatte pervenire le dichiarazioni di voto e inoltre data, luogo e ora in cui avrà inizio lo scrutinio. L'associato esprime il voto sulla scheda, chiude la stessa con le modalità previste per la votazione per lettera in caso di assemblea; quindi spedisce la lettera all'indirizzo indicato nell'avviso di votazione. Sono valide le dichiarazioni di voto che risultino, alla data del timbro postale, spedite entro il termine fissato per le votazioni. Il segretario generale della FEI consegna al segretario della votazione o al notaio copia dello statuto e del regolamento e un elenco degli aventi diritto a voto aggiornato fino a tre mesi prima del termine per la votazione; L'elenco è firmato dal presidente della FEI e da almeno due scrutatori. Il segretario della votazione o il notaio annota ogni giorno sull'elenco le dichiarazioni di voto pervenute, conserva a parte, compilandone un elenco, quelle non regolari o provenienti da persone non aventi diritto di voto e colloca le schede valide in un contenitore predisposto, sigillato con firme degli scrutatori, del segretario o del notaio e di eventuali osservatori. Nel luogo e nel tempo stabiliti e comunicati, gli scrutatori, assistiti dal segretario o dal notaio, provvedono allo spoglio dei voti e al controllo numerico delle schede. terminate le operazioni, l'elenco degli associati con le schede e altri eventuali allegati, firmati da tutti i partecipanti, sono conservati dal segretario o dal notaio per tre mesi e poi depositati presso la segreteria della FEI. Gli atti possono essere consultati da ogni associato fino alla prima assemblea. Il segretario o il notaio compila una relazione sui risultati delle votazioni in triplice copia; ne trattiene una, consegna un'altra alla segreteria della FEI e la terza al presidente degli scrutatori.

12. (*Funzionamento del consiglio*). Gli avvisi di convocazione del consiglio nazionale (stat. art. 18) sono inviati dal segretario generale con lettera ordinaria o con altri mezzi di comunicazione; vengono anche inviati con gli stessi mezzi anche ai revisori dei conti ed ai delegati regionali, con invito a partecipare o a far pervenire osservazioni in merito agli argomenti previsti nell'ordine del giorno. I motivi di assenza dei consiglieri dalle riunioni devono essere resi noti e documentati al più presto possibile. Il consiglio delibera sulla motivazione nella stessa riunione o nella successiva; in caso di dubbio, nel constatare la terza assenza consecutiva non giustificata, rinvia alla riunione successiva la delibera sulla decadenza.

13. (*Assegnazione di funzioni – stat. artt. 19-23*). Almeno un componente del consiglio direttivo e un consigliere nazionale sono incaricati di coordinare l'attività informativa, sia nel collegamento con i delegati regionali, con i gruppi e con gli associati, sia nelle relazioni esterne, per assicurare la disponibilità nonché l'aggiornamento di pubblicazioni idonee, la tempestività delle notizie alla stampa e l'intervento personale e scritto nelle diverse occasioni.

Il segretario generale comunica le deliberazioni del consiglio nazionale ai delegati regionali, all'Istituto Italiano di Esperanto e agli altri interessati, secondo gli argomenti trattati.

Comunica le deliberazioni del consiglio direttivo ai soggetti interessati.

14. (*Candidature per il collegio dei revisori dei conti – stat. art. 24*). Ogni associato ha facoltà di presentare candidature per l'elezione di uno o più revisori dei conti, con dichiarazione sottoscritta, autenticata a norma di legge oppure convalidata da un delegato regionale o da uno dei revisori, corredata da breve curriculum. I revisori in carica devono dare esplicita comunicazione della propria volontà di ricandidarsi, senza

la presentazione di candidatura da parte dei soci, entro i termini previsti per le nuove candidature.

15. (Nomina dei delegati regionali). Su proposta del consiglio direttivo, il consiglio nazionale nomina i delegati regionali ove possibile (stat. art. 25/1).

Gli associati residenti in ciascuna regione sono invitati a far pervenire al recapito e nel termine stabiliti l'indicazione di uno o più nomi di associati della stessa regione ritenuti idonei per la funzione prevista dall' art. 25 dello statuto.

16. (Attività del delegato regionale). Il delegato regionale, nell'esercizio delle funzioni previste dall'art.25/2 dello statuto:

- a) segnala al consiglio direttivo le possibili iniziative idonee a realizzare l'attività operativa della FEI,
- b) compila una relazione riassuntiva dell'attività regionale e la invia alla segreteria della FEI entro il mese di febbraio, unitamente al rendiconto della propria attività.

17. (Servizi durante il congresso). Durante il congresso nazionale i consiglieri incaricati dell'attività informativa provvedono a coordinare il servizio di notizie alla stampa e di divulgazione al pubblico, valendosi dell'opera del comitato organizzatore.

Approvato il dal consiglio nazionale il 22/8/2015, su proposta del consiglio direttivo.